

- b) Qualora tale criterio si applichi unicamente agli altri destinatari, se vi possa essere una reale possibilità di distorsione nel caso in cui gli altri destinatari, che non sono membri del GRC, possano chiedere di aderire al GRC di cui trattasi o costituire il proprio GRC per ottenere servizi simili, oppure ottenere risparmi equivalenti in termini di IVA utilizzando altri metodi (per esempio con l'apertura di una filiale nello Stato membro o nello Stato terzo di cui trattasi).
- c) Qualora tale criterio si applichi unicamente agli altri prestatori, se la reale possibilità di distorsione debba essere valutata determinando se il GRC si garantisca la conservazione della clientela dei suoi membri, indipendentemente dall'applicazione dell'esenzione dall'IVA — e quindi se debba essere valutata con riferimento all'accesso di prestatori alternativi al mercato nazionale in cui sono stabiliti i membri del GRC. In tal caso, se rilevi il fatto che il GRC si garantisca la conservazione della clientela dei suoi membri poiché questi ultimi fanno parte dello stesso gruppo societario.
- d) Se la potenziale distorsione debba essere valutata sul piano nazionale in relazione ai prestatori alternativi nello Stato terzo in cui è stabilito il GRC.
- e) Se l'autorità tributaria dell'Unione europea che applica la direttiva IVA abbia l'onere probatorio di accertare la probabilità di una distorsione.
- f) Se sia necessario che l'autorità tributaria dell'Unione europea disponga una valutazione peritale specifica del mercato dello Stato terzo in cui è stabilito il GRC.
- g) Se la presenza di una reale possibilità di distorsione possa essere accertata attraverso l'identificazione di un mercato commerciale nello Stato terzo.
- 3 Se l'esenzione a favore dei GRC sia applicabile nelle circostanze del caso di specie, in cui i membri del GRC sono vincolati tra loro da rapporti economici, finanziari e organizzativi.
- 4 Se l'esenzione per i GRC si applichi in circostanze in cui i membri abbiano formato un gruppo IVA, che costituisce un unico soggetto passivo. Se faccia differenza il fatto che la KIC, quale membro rappresentativo destinatario dei servizi (ai sensi del diritto nazionale), non è membro del GRC e, in caso affermativo, se tale differenza sia eliminata da una normativa nazionale secondo la quale il membro rappresentativo possiede le caratteristiche e lo status dei membri del GRC ai fini dell'applicazione dell'esenzione per i GRC.

---

(<sup>1</sup>) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

---

**Impugnazione proposta il 1º febbraio 2019 dalla Repubblica di Lituania avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 novembre 2018, causa T-508/15, Repubblica di Lituania/Commissione europea**

**(Causa C-79/19 P)**

(2019/C 131/32)

*Lingua processuale: il lituano*

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica di Lituania (rappresentante: R. Krasuckaitė)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-508/15 (<sup>1</sup>) (in prosieguo: la «sentenza impugnata») nei limiti in cui, in tale sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2015/1119 del 22 giugno 2015;

- annullare la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2015/1119 del 22 giugno 2015 <sup>(2)</sup> o rinviare la sentenza impugnata al Tribunale ai fini della riforma;
- condannare la Commissione europea alle spese.

### Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Lituania chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale nella causa T-508/15 sul fondamento giuridico di seguito esposto:

- 1) Il Tribunale ha commesso un errore di diritto accertando, al punto 83 della sentenza impugnata, che la deroga prevista all'articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1, del regolamento n. 1257/1999 <sup>(3)</sup> riguardasse soltanto l'età di coloro che trasferiscono l'azienda, dato che tale disposizione è chiaramente connessa alla quota latte in quanto elemento di prova della produzione agricola a fini commerciali.
- 2) Il Tribunale ha inoltre travisato i fatti ai punti da 74 a 79 della sentenza impugnata, concludendo che il governo della Repubblica di Lituania non aveva dimostrato che il fatto di detenere una quota latte significava che il richiedente si dedicava alla produzione agricola a fini commerciali, il che fundamentalmente non corrispondeva agli atti di causa dinanzi ad esso presentati.

---

<sup>(1)</sup> Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 novembre 2018, Repubblica di Lituania/Commissione europea, T-508/15 (EU:T:2018:828).

<sup>(2)</sup> (GU 2015, L 182, pag. 39).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU 1999 L 160, pag. 80).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) l'8 febbraio 2019 — Viasat UK Ltd, Viasat Inc./Institut belge des service postaux et des télécommunications (IBPT)

(Causa C-100/19)

(2019/C 131/33)

*Lingua processuale: il francese*

### Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

### Parti

*Ricorrenti:* Viasat UK Ltd, Viasat Inc.

*Resistente:* Institut belge des service postaux et des télécommunications («IBPT»)

*Intervenienti volontari:* Inmarsat Ventures Ltd, Eutelsat S.A.

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) <sup>(1)</sup>, debbano essere interpretati nel senso che, laddove risulti che il richiedente selezionato ai sensi del titolo II della menzionata decisione non abbia fornito i servizi mobili via satellite per mezzo di un sistema mobile via satellite entro il termine ultimo previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della decisione medesima, le autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione stessa debbano negare a tale operatore, per mancato rispetto dell'impegno assunto nella sua domanda, la concessione delle autorizzazioni ai fini dell'installazione di componenti terrestri complementari.